



Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 19/EL del 04 SET 2015

OGGETTO: Lite Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione Gestione Separata IRSAP C/ AMATO Carmelo. Incarico professionale ad un legale di fiducia al quale conferire mandato per costituirsi nel giudizio di opposizione al precetto relativo alla esecuzione della sentenza n. 1289/2014 emessa dal Tribunale di Caltanissetta sezione penale, promosso con atto di citazione da AMATO Carmelo, dinanzi al Tribunale di termini Imerese. UDIENZA 8/12/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 4/2013 con la quale sono stati, tra le altre cose, forniti indirizzi interpretativi dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013;

VISTA ~~la~~ deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. – Gestione Separata di Caltanissetta- Prot. n. 233 del 29-01-2013, con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal funzionario responsabile, saranno controfirmati dal funzionario direttivo ing. Salvatore Giammusso, o dal funzionario direttivo sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa, in segno di condivisione della proposta formulata al Direttore Generale;

VISTO l'atto di indirizzo adottato dal Presidente con propria Determinazione n.29 del 6.5.2014;

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

PREMESSO:

- che per effetto della Sentenza n. 1289/2014 pronunciata dalla sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, il Consorzio è creditore della somma di € 30.000,00 quale provvisoriale riconosciuta a carico di tutti gli imputati in solido, per i quali con la precitata sentenza è stata riconosciuta responsabilità in ordine ai fatti oggetto di giudizio;
- che il Consorzio, con il patrocinio del Prof. Avv. Alfredo Galasso, ha portato ad esecuzione il titolo, notificando al debitore in data 20/7/2015 il titolo esecutivo e pedissequo atto di precetto;
- che con nota mezzo mail del 4/8/2015, acquisita al protocollo del Consorzio al n.1983 in data 10/8/2015, il Prof. l'Avv. Alfredo Galasso ha trasmesso atto di citazione in opposizione al precetto notificato al domicilio del professionista, per l'udienza dell' 8/12/2015;

RITENUTO alla luce degli elementi indicati, ed al fine di tutelare l'interesse pubblico del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione Gestione Separata IRSAP, costituirsi tempestivamente nel giudizio promosso da **AMATO Carmelo** dinanzi al Tribunale di Termini Imerese;

VISTO il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali", approvato dal Commissario straordinario dell'IRSAP con deliberazione n. 06 del 07.03.2013, e dal Direttore Generale dell'IRSAP ;

VISTO l'Albo dei Legali di fiducia dell'IRSAP e dei Consorzi ASI in liquidazione - Gestioni a contabilità separata dell'IRSAP;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonoma legittimazione;

ATTESO che, sulla base della normativa vigente, trattasi di spese obbligatorie e, quindi, rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003;

PRESA VISIONE dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013 che testualmente recita "*il Presidente dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni*

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





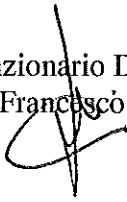
Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

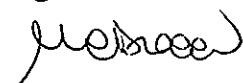
di liquidazione di cui al comma 4 ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012...in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."

Propone

COSTITUIRSI all'udienza dell'8/12/2015 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, nel giudizio di opposizione al precetto promosso con atto di citazione da **AMATO CARMELO**.

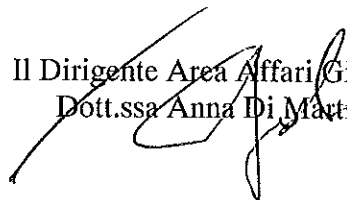
Il Funzionario Direttivo
Dott.  Balletti

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Maria Cristina Dirocco



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area Affari Giuridici
Dott.ssa Anna Di Martino



Il Direttore Generale

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
 - Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP;
 - Visto il parere favorevole del Dirigente Area Affari Giuridici dell'IRSAP;
- Vista la Determinazione Presidenziale n. 29 del 06/05/2014;

Disporre di COSTITUIRSI nel giudizio promosso con atto di citazione in opposizione al precetto da **AMATO Carmelo** e all'udienza dell'8/12/2015 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese conferendo incarico al Prof. Avv. Alfredo Galasso, individuato fra quelli regolarmente iscritti nell'Albo dei legali IRSAP e dei Consorzi ASI in Liquidazione – Gestioni Separate IRSAP, secondo i criteri di scelta individuati nel vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, in particolare per *specifica e comprovata esperienza del professionista adeguata alla fattispecie*

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

dell'incarico da conferire e per evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti allo stesso professionista.

Il Vice Direttore Generale

Dott. Ferdinando Scilla

IL PRESIDENTE

Vista la superiore proposta di determinazione munita dei visti e pareri di legge, ritenuta meritevole di approvazione, nonché esaminata dall'Area di Staff di questa Presidenza (Coordinatore Dott. Giuseppe Sutera Sardo – Funzionario direttivo Dott. Francesco Balletti);

DETERMINA

1. COSTITUIRSI all'udienza dell'8/12/2015 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese nel giudizio di opposizione al precetto, promosso con atto di citazione da Amato Carmelo.
2. DARE MANDATO al Direttore Generale di provvedere a tutti i conseguenti atti e adempimenti, anche di natura contabile, connessi all'adozione della presente determinazione, ivi inclusa la firma della convenzione con il professionista.



Il Presidente
Alfonso Cicero

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA



STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI VITA

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

Piazza Finocchiaro Aprile, 7

90027 Petralia Sottana

Tel. Fax 0921680693

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO

(ART. 615, COMMA 1 C.P.C.)

Il sottoscritto Amato Carmelo, nato a Geraci Siculo il 03/08/1966 ed ivi res.te in Via Paolo Borsellino n.20, C.F. (MTACML66M03D977H), elett.nte dom.to in Petralia Sottana Piazza Finocchiaro Aprile n.7, presso lo studio degli Avv.ti Flavio Di Vita (C.F.DVTDVM69E10G511U) e Cinzia Di Vita C.F. (DVTCZL68A65G511L), che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da mandato in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere gli atti di avviso a mezzo telefax al n. 0921680693 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata PEC flavio.divita@cert.avvocattermini.it pec. cinzia.divita@cert.avvocatitermini.it espone e chiede quanto segue

PREMESSO

- che in data 20.07.2015 sono stati notificati all'attore ad istanza del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione – Gestione separata IRSAP- il titolo esecutivo costituito da sentenza n.1289/2014 resa dal Tribunale Collegiale, sezione Penale, di Caltanissetta del 11/11/2014 -02/04/2015, spedita in forma esecutiva in data 11/05/2015) ed il pedissequo atto di precetto per l'importo di €. 30.719,41;

- che il creditore istante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per i seguenti motivi qui di seguito spiegati

I MOTIVO

In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa per difetto di rappresentanza processuale del procuratore dell'ente.

Ed, invero, dall'esame dell'atto, non risulta che il Presidente del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione – Gestione separata IRSAP- risulta legittimato a conferire incarico professionale per intraprendere azioni legali e, conseguentemente, anche quelle esecutive.

L'esame dell'invocato art. 19 della L.R. 8/2012, non fa cenno alcuno riguardo tale potere.

Il presidente pro-tempore, al momento del conferimento dell'incarico, quindi, non era legittimato a poter conferire incarico al procuratore in nome e per conto dell'ente, la cui competenza appare a mente dell'art. 7 lettera h della citata legge, del CDA.

Conseguentemente anche il procuratore, in occasione della notifica dell'atto di precetto non era in possesso di una legittima procura alle liti.

Tale vizio comporta, secondo l'orientamento costante e pacifico della Giurisprudenza di legittimità, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di precetto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, insuscettibile di ratifica (c.f.r. ex multis Cass. Civ. II sez. 14674 del 27/06/2014; Cass. Civ. sez. III, 08/05/2006, n. 10497; Cass. Civ. 31.01.1986, n.630; Cass. Civ. 08/02/1985, n. 1006 ecc.).

Né peraltro, tale vizio può essere sanato, in tale senso, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che *“Il difetto di una valida procura rende l’attività processuale tam quam non esset.”* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3830/1981), di talché nel caso di specie l’azione esecutiva intrapresa deve ritenersi del tutto improduttiva di effetti.

Per l’anzidetto, risulta evidente che l’azione esecutiva avviata con l’atto di precetto notificato, in mancanza di una valida procura conferita al procuratore dell’ente deve ritenersi del tutto invalida e improduttiva di effetti.

II MOTIVO

L’atto di precetto siccome notificato appare del tutto invalido perché privo della prescritta indicazione contenuta nell’art. 480 comma 2 cpc, siccome introdotta dall’art. 13, 1° co., lett. a, D.L. 27.6.2015, n. 83, a decorrere dal 27 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, 1° co. del medesimo D.L. n. 83/2015.

Ed, invero, tale ultima novella ha imposto a pena di nullità che l’atto di precetto debba contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Orbene, considerato che la suddetta norma è entrata in vigore il 27 giugno del 2015, a mente dell’art. 23, comma 7 che recita << Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>> e che l'atto di precetto che reca la data del 2/07/2015 risulta notificato in data 20/07/2015, non è chi non veda come lo stesso era soggetto alle prescrizioni contenute nel secondo comma dell'art. 480 come modificato dalla novella n.83/2015.

Di tal che la mancata indicazione dell'avvertimento comporta l'invalidità dell'atto di precetto e, pertanto, di ogni ulteriore atto esecutivo che dovesse essere intrapreso.

Per l'anzidetto, anche sotto tale profilo l'atto di precetto notificato all'odierno opponente deve ritenersi del tutto invalido e, quindi, privo di effetti.

III MOTIVO

Senza desistenza alcuna dalle superiori e troncanti eccezioni, nel merito le somme precettate non appaiono dovute, in quanto la statuizione su cui si fonda l'atto opposto dovrà essere riformata dalla C.A. di Caltanissetta.

La sentenza in forza della quale è stata azionata l'azione esecutiva de qua non è divenuta irrevocabile, in quanto è stato presentato apposito mezzo di gravame, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta.

La decisione che dovrà assumere la suddetta Corte appare del tutto ovvia, considerato che i reati contestati al sig. Amato Carmelo dovranno essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, come ampiamente argomentato nell'atto di appello depositato di cui si allega copia.

Considerato che la pronuncianda sentenza di proscioglimento comporterà anche la modifica del capo della sentenza che ha disposto la concessione della provvisoria di €. 30.000, 00 a carico di tutti gli imputati in solido fra di loro, appare del tutto evidente che tale somma non sarà più dovuta.

Nel caso di specie, infatti, non possono essere ritenuti come sussistenti i presupposti per una pronuncia di cui all'art. 578 c.p.p. come emerge dalla lettura dell'atto di appello in quanto anche il giudice di prime cure doveva propendere per una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Di tal che come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte l'operatività dell'art. 578 non può sussistere qualora si sia in presenza di una causa estintiva preesistente alla sentenza ed erroneamente non dichiarata dal giudice di prime cure (c.f.r. sul punto C., Sez. II, 6.11.2009, in Mass. Uff., 246795; C., Sez. V, 14.3.2003, M., in CED Cassazione, 224195).

Per l'anzidetto anche nel merito, le somme pretese con l'atto di precetto appaiono non dovute.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

I motivi come sopra spiegati evidenziano l'esistenza di gravi motivi che giustificano la sospensione dell'azione esecutiva intrapresa;

Per quanto sopra l'odierno attore come sopra rappresentato e difeso, conclude e

CITA

Il Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione – Gestione separata IRSAP-,
in persona del LRPT, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Alfredo Galasso ed

elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Piave n.21 presso lo studio avv. Sonia Tramontana.

A COMPARIRE

dinanzi al Tribunale Ordinario di Termini Imerese, sezione civile destinanda, all'udienza del 08/12/2015, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 ed all'art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni

VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO

- Reiectis adversis
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'azione esecutiva intrapresa;
- dichiarare che il Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione – Gestione separata IRSAP-non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in esito al comportamento processuale di controparte.

Come mezzo al fine si offrono in comunicazione oltre al presente atto: 1) Copia sentenza n.1289/2014 resa dal Tribunale Collegiale, sezione Penale, di Caltanissetta del 11/11/2014 -02/04/2015, spedita in forma esecutiva in data

11/05/2015) ed il precetto per l'importo di €. 30.719,41; 2) Copia atto di appello;
3) Certificazione attestante l'avvenuto deposito del mezzo di gravame rilasciata
dalla cancelleria della C.A. di Caltanissetta; 4) Estratto della L.R. N.8 del
12/1/2012 artt. 7,8 e19.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara
che il valore del presente processo è pari ad € 30.719,41

Salvo ogni altro diritto

(Avv. Flavio Di Vita)

(Avv. Cinzia Di Vita)

Dichiarazione di valore della controversia.

Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello
scaglione di valore da Euro 26.001 a Euro 52.000 e che all'atto dell'iscrizione a
ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella misura di Euro 518,00.

MANDATO

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente nel presente procedimento l'avv. Flavio Di Vita e Cinzia Di Vita presso il cui studio eleggo domicilio. Vale per ogni fase, grado, procedimento esecutivo, fase cautelare.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 D.l.vo n°196 del 30.06.2003 e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato difensivo